

**Corte di Cassazione**  
**Sentenza 17639**  
**Pubblicata l'1 luglio 2019**

[omissis]

**Fatti di causa**

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di x, per quanto oggi rileva, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di x x volta al riconoscimento del diritto a percepire il trattamento economico previsto dall'art. 87 del CCNL Comparto Scuola 2006-2009 per dodici mensilità, in luogo di quello previsto dall'art. 4 dell'Accordo Nazionale 18.11.2009 e dall'art. 4 dell'Intesa 18.5.2010 e aveva condannato il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca al ripristino del trattamento economico ed al pagamento degli arretrati. 2. La Corte territoriale ha ritenuto che: l'art. 87, comma 3 prevede che per i docenti coordinatori provinciali per l'educazione fisica il compenso per le ore eccedenti rispetto all'orario settimanale deve essere pagato con la maggiorazione del 10% e non come ritenuto dal Ministero secondo la modalità alternativa (misura oraria maggiorata del 10% prevista dall'art. 70 del CCNL del 4 agosto 1995 o in modo forfetario), modalità di computo applicabile, ai sensi del c. 2 dell'art. 87 dello stesso CCNL, soltanto ai docenti di educazione fisica impegnati nel progetto in servizio nell'istituzione scolastica; la ricostruzione della sequenza contrattuale operata dal Ministero per dimostrare l'esistenza di una delega alla contrattazione collettiva integrativa anche nella materia del compenso dovuto ai coordinatori provinciali era fondata sull'erroneo presupposto della applicabilità a questi ultimi della normativa dettata per la diversa figura professionale del personale docente nell'ambito di uno specifico progetto contenuto nel POF (piano di offerta formativa), laddove le funzioni svolte dal coordinatore provinciale di educazione fisica non sono collegate ad uno specifico POF nè all'art. 37 del CCNL; non è rinvenibile nell'art. 30 del CCNL di comparto anni 2006-2009 alcuna delega in favore della contrattazione integrativa perchè siffatta disposizione ha fatto riferimento alla sola contrattazione integrativa vigente alla data di stipula del CCNL mentre gli accordi integrativi invocati dalla Amministrazione, che avevano derogato in "peius" alla clausola di cui al c. 3 dell'art. 87 del CCNL, erano stati stipulati successivamente alla sottoscrizione del CCNL; l'art. 90 del medesimo CCNL 2006-2009 "Norme transitorie di parte economica" nel prevedere che si sarebbe proceduto " al riesame e all'omogeneizzazione delle materie di cui agli artt. 9, 29, 30, 47 e 86, ricercando altresì la progressiva equiparazione tra insegnanti a tempo indeterminato e a tempo determinato" non aveva affatto autorizzato la contrattazione integrativa a ridurre il trattamento accessorio riconosciuto dal CCNL ai Coordinatori provinciali; le intese intervenute in sede di contrattazione decentrata non costituiscono mera attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 87 del CCNL in quanto hanno introdotto un criterio diverso e peggiorativo rispetto a quello previsto dal CCNL per il compenso delle ore eccedenti in assenza di delega. 3. Avverso questa sentenza il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, al quale x ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria. 4. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 4 c. 2 lett. d) del CCNL Comparto Scuola 2006-2009, dell'art. 4 c. 4 octies del d.lgs. n. 78 del 2010 convertito in L. n. 112 del 2010, degli artt. 90, 87, 30 e 33 del CCNL Scuola 2006-2009, dell'art. 28 c. 1 del CCNL Scuola 2002-2005, dell'art. 25 del CCNL 1998-2001, dell'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001. 5. Sostiene che, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, l'esistenza di una delega in favore della contrattazione collettiva a disciplinare il compenso dedotto in giudizio si evince dall'art. 4 c. 2 lett. d) del CCNL del 2006-2009 nella parte in cui ha destinato alla contrattazione collettiva la determinazione con cadenza annuale dei criteri e parametri per l'attribuzione delle risorse per le funzioni strumentali e per gli incarichi aggiuntivi del personale, tra i quali assume che devono farsi rientrare anche gli incarichi di coordinatore provinciale di educazione fisica. 6. Il ricorrente, inoltre, fa leva sull'art. 4 c. 4 octies

del d. lgs. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010, in tema di competenze accessorie del personale della scuola per ribadire la competenza della contrattazione integrativa a disciplinare il compenso dedotto in giudizio. 7. Asserisce che la materia delle attività aggiuntive, nelle quali rientra l'incarico di coordinatore provinciale, è ricompresa tra quelle che l'art. 30 del CCNL Scuola 2006-2009 devolve alla contrattazione integrativa e richiama l'art. 28 c. 1 del CCNL scuola 2002-2005 e l'art. 25 del CCNL 1998-2001 per affermare che già in queste disposizioni era prevista la possibilità della contrattazione integrativa di intervenire sulla materia del compenso orario e sulle modalità di attribuzione delle attività aggiuntive. 8. Richiama l'art. 90 c. 5 del CCNL 2006-2009 nella parte in cui ha previsto il riesame e l'omogeneizzazione delle materie di cui all'art. 30 del medesimo CCNL in sede di contrattazione collettiva integrativa. 9. Richiamati, infine, gli artt. 33, 37 del CCNL del 31 agosto 1999 deduce che dall'intero sistema si desume l'esistenza della delega alla contrattazione integrativa a disciplinare la materia dedotta in giudizio, delega che assierisce essere stata attuata con gli accordi integrativi di cui alle Intese 18 novembre 2009 e 18 maggio 2010. 10. Il ricorso è infondato.

11. L'art. 87 del CCNL 2006-2009 regola le attività complementari di educazione fisica e al c. 1 disciplina il trattamento economico spettante al personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva in relazione alle ore di lavoro eccedenti le 18 settimanali (effettuabili fino ad un massimo di 6 settimanali). 12. La clausola negoziale dispone, in particolare, che esse vanno individuate ed erogate nell'ambito di uno specifico progetto contenuto nel POF, progetto che può riguardare anche la prevenzione di paramorfismi fisici degli studenti e stabilisce che tale compenso può essere corrisposto in via alternativa con applicazione della maggiorazione del 10% sulle ore prestate ovvero in modo forfetario. 13. In relazione ai docenti coordinatori provinciali per l'educazione fisica il richiamato art. 87 al c. 3 dispone che il compenso relativo al lavoro eccedente le 18 ore settimanali è erogato "nel limite orario settimanale del precedente comma 1, ... con la maggiorazione prevista dal presente articolo". 14. Questa Corte (Cass. n. 19441/2018) ha già affermato che il dato testuale e quello sistematico delle disposizioni contenute nell'art. 87 evidenziano in modo chiaro ed inequivoco che le parti collettive hanno voluto differenziare le modalità di computo del compenso per le ore di lavoro eccedenti le 18 ore settimanali: applicazione della maggiorazione del 10% ovvero, in alternativa, in modo forfetario quanto ai docenti (comma 2); applicazione della sola maggiorazione del 10% quanto ai coordinatori provinciali (comma 3). 15. Nella decisione innanzi richiamata è stato osservato che la differente modalità di computo del compenso trova ragione nella diversità della posizione dei coordinatori provinciali che non svolgono funzioni di docenza e la cui attività, per tale ragione, è estranea al piano dell'offerta formativa (POF) e ai progetti della singola istituzione scolastica. 16. Il motivo nella parte in cui addebita alla Corte territoriale la violazione dell'art. 30 del d. lgs. n. 165 del 2001 è infondato atteso che dalla formulazione letterale di tale clausola negoziale non si evince affatto che alla contrattazione collettiva integrativa sia stata delegata la disciplina delle attività aggiuntive e delle ore eccedenti d'insegnamento. 17. Tale disposizione richiama, infatti, in una alla legislazione e alle norme contrattuali nazionali, le sole disposizioni contenute nella contrattazione integrativa che siano già vigenti alla data della stipulazione del CCNL, con clausola di salvezza che è coerente con la disposizione contenuta nell'art. 4 del CCNL. 18. Il richiamato art. 4 individua le materie delegate alla contrattazione collettiva decentrata (nazionale, regionale, direzione scolastica), precisa, che essa è "finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte", e non contempla la regolamentazione del compenso del lavoro eccedente le 18 ore settimanali prestato dai coordinatori provinciali per l'educazione fisica. 19. Va, infine, osservato che le prospettazioni difensive sviluppate con riguardo alla derogabilità delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale da parte della contrattazione integrativa non sono decisive in quanto il ricorrente non riproduce nel ricorso le Intese del 18.11.2009 e del 18.5.2010, richiamate per sostenere la tesi della avvenuta delega alla contrattazione collettiva decentrata ad opera di quella nazionale nella materia delle modalità di computo del compenso eccedente le 18 ore settimanali. 20. Tali atti, estranei al particolare regime di pubblicità di cui all'art. 47, ottavo comma, del d.lgs. n. 165

del 2001 (Cass. 5745/2014, 19227/2011, 8231/2011, 28859/2009) non sono allegati al ricorso e nemmeno ne è stata specificata la sede di produzione processuale. 4 Corte di Cassazione - copia non ufficiale N.R.G. 20527 2014 21. La riproduzione nel ricorso di una parte della sola disposizione contenuta nell'art. 37 del CCNI del 31.8.1999 (le clausole contenute nelle Intese del 2009 e del 2010 non risultano riprodotte nel ricorso nemmeno parzialmente) non può ritenersi sufficiente ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto la riproduzione parziale della clausola contrattuale che il ricorrente assume violata dalla Corte territoriale non solo è incompatibile con i principi generali dell'ordinamento e con i criteri di fondo dell'intervento legislativo di cui al citato D.Lgs. n. 40 del 2006, intesi a potenziare la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, ma contrasta anche con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dall'art. 1362 c.c. e segg., e, in specie, con la regola prevista dall'art. 1363.c.c., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l'interpretazione esaustiva della questione che interessa (Cass. 25560/2015, 15495/2009; 27876/2009; 28306/2009; 2742/2010; 3459/2010; 3894/2010; 4373/2010; 6732/1010); 22. Le considerazioni innanzi svolte assorbono le prospettazioni difensive, sviluppate con riguardo alla portata della disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40 , quanto ai rapporti tra contrattazione collettiva nazionale e contrattazione decentrata. 23. Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato. 24. Le spese seguono la soccombenza. 25. Non sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, perché la norma non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. 17361/2017).

#### **P.Q.M.**

La Corte Rigetta il ricorso Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 5.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 maggio 2019.

Fonte: <http://italgiure.giustizia.it>